



Titolo

Calciatore - tesseramento — utilizzazione calciatore in posizione irregolare – mancato tesseramento – mancata attestazione dell'idoneità sportiva – contestazione della Procura – idoneità sportiva – attestazione – esistenza – irrilevanza ai fini della responsabilità

Descrizione

In tema di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non tesserati, è irrilevante l'intervenuto proscioglimento da parte del giudice di primo grado dalla incolpazione di omesso preventivo accertamento medico, allorché la Procura federale contesti non solo la mancata attestazione dell'idoneità sportiva, ma anche il mancato tesseramento. Ciò basta a rendere irregolare la posizione del giocatore e a integrare l'illecito disciplinare addebitato anche in relazione al combinato disposto dell'art. 32, comma 2, CGS, e dell'art. 39, comma 1, N.O.I.F. (CFA, Sez. I, n. 110/2024-2025).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 116/CFA/2024-2025/E

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 32, comma 2, CGS.; art. 39, comma 1, NOIF;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0116 CFA del 17 giugno 2025 (A.S.D. Urbanitas Apiro)